

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA**R.G. n. 4725/2016 V.G.****Proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da
sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012****del sig. RICCARDO SPEDALETTI****O.C.C.: Avv. GIOVANNI TRAPANESE**

* * *

Il Sig. **Riccardo Spedaletti** (C.F. SPDRCR81H20A271V) nato ad Ancona il 20.06.1981 e residente in Osimo, via Segni 2, celibe, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola Tombolini (TMBFBL71E64E690J, avvntombolini@siriopec.it) e Avv. Emanuela Scaleggi (SCLMNL71C55E783I, avvemanuelascaleggi@puntopec.it), presso lo studio delle quali, in Ancona, Via I Maggio n. 142/B, elettivamente domiciliato in forza di procura versata in atti con la domanda di nomina dell'O.C.C.,

espone

ai creditori la propria proposta di accordo ex L.n. 3/2012, redatta con l'ausilio dell'Avv. Giovanni Trapanese nominato quale Professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 L.F. per lo svolgimento delle funzioni demandate dalla L. n. 3/2012 all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che ha attestato l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti di seguito esposto (**doc. n. 01**).

* * *

1. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA SUA QUALIFICAZIONE.....	2
2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'	3
3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO: L'ATTIVITA' IMPREDITORIALE DEL RICORRENTE.....	3
4. LE VOCI COMPONENTI L'ATTIVO DEL DEBITORE	5
4.1. Patrimonio immobiliare	5
4.2. Patrimonio mobiliare: mobili registrati.....	5
4.3. Patrimonio mobiliare	6
4.4. Crediti futuri: redditi da lavoro dipendente.....	6
5. LE VOCI COMPONENTI IL PASSIVO	7



5.1. Premessa	7
5.2. Indebitamento vs. dipendenti	8
5.3. Debiti vs. INPS surroga fondo di garanzia.....	8
5.4. Indebitamento vs. ceto bancario.....	9
5.5. Indebitamento vs. fornitori e professionisti	9
5.6. Indebitamento vs. Agenzia Entrate riscossione, Inps ed enti	10
5.7. Debiti per adempimenti del terzo	15
5.8. Fondo per crediti non accertati.....	15
5.9. Riepilogo passività.....	16
6. LA SITUAZIONE FAMILIARE.....	16
7. ELENCO ATTI DISPOSITIVI ULTIMI 5 ANNI. INSUSSISTENZA ATTI IN FRODE.....	18
8. SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA.....	19
9. LA PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI	22
9.1. Modalità e tempistiche di pagamento.....	26
9.2. Il conto corrente della procedura	27
10. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA	27
11. CONCLUSIONI.....	30

1. LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E LA SUA QUALIFICAZIONE

Il ricorrente ha presentato istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, con richiesta al Tribunale di nomina di gestore della crisi ([doc. n. 02](#)). Ciò, sul presupposto di una situazione economica di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e l'attivo disponibile, tenuto conto dell'assenza di beni nel patrimonio e del reddito percepito.

Ai sensi dell'art. 6 Legge n. 3/2012 il ricorrente **non riveste la qualifica di "Consumatore"**, avendo assunto le obbligazioni di cui all'attuale massa passiva principalmente nell'espletamento ed in occasione della propria attività imprenditoriale. Si tratta pertanto di **composizione della crisi da sovraindebitamento**.



* * *

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Ai sensi dell'art. 7 L.n. 3/2012, il ricorrente dichiara sotto propria responsabilità:

- di non essere soggetto fallibile ai sensi dell'art. 1 L.F.

In merito, si rileva che *“l'impresa Riccardo Gomme di Spedaletti Riccardo”*, (P.I. 02401560426) con sede in Filottrano, via del Lavoro 2, non soltanto non rivestiva i limiti dimensionali richiesti (v. *infra*), ma in ogni caso è stata cancellata al Registro Imprese in data 1.4.2016, con ogni effetto ai sensi dell'art. 10 L.F. ([doc. n. 03](#));

- di non aver fatto ricorso ad altre procedure di cui alla citata legge negli ultimi cinque anni;

- di non aver subito nessuno dei provvedimenti di cui all'art 14 e 14 bis;

- di aver fornito la documentazione necessaria a ricostruire la propria posizione debitoria senza nulla omettere;

- di non aver compiuto negli ultimi cinque anni alcun atto di disposizione patrimoniale, salvo quanto si tornerà ad evidenziare *infra*.

* * *

3. LE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO: L'ATTIVITA' IMPREDITORIALE DEL RICORRENTE.

Nel gennaio 2009 il sig. Riccardo Spedaletti, non ancora trentenne, ha avviato una ditta individuale, la *“Riccardo Gomme di Spedaletti Riccardo”*, avente a oggetto l'esercizio dell'attività di gommista cancellata – come già rilevato - nell'aprile del 2016 (cfr. ancora doc. 2).

In ossequio a quanto previsto dall'art. 7 L.n. 3/2012, precisando che si trattava di impresa in contabilità semplificata, si depositano in questa sede:

-- conto economico esercizi 2013; 2014; 2015 ([doc. n. 04](#) , [doc. n. 05](#) [doc. n. 06](#));

-- registri Iva esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 ([doc. n. 07](#) , [doc. n. 08](#) , [doc. n. 09](#) e [doc. n. 10](#));

-- libro cespiti ([doc. n. 11](#)).



Con la sottoscrizione del presente atto il sig. Riccardo Spedaletti attesta, sotto propria responsabilità, la conformità delle scritture contabili agli originali.

Pur non essendo previsto ai fini della proposta di accordo, di seguito si espongono brevemente alcuni elementi utili a inquadrare le ragioni del ricorso alla presente procedura, al fine di consentire ai creditori di esprimere il loro voto informato.

Lo stato di sovraindebitamento in cui versa il sig. Spedaletti origina da una situazione risalente e conseguente alla contrazione di:

- a) debiti assunti far fronte alle spese di avviamento della ditta "*Riccardo Gomme di Spedaletti Riccardo*": va infatti rilevato che (confidando inizialmente in una difficoltà solo temporanea conseguente allo start up dell'attività) il ricorrente ha fatto ricorso al credito presso istituti di credito;
- b) debiti assunti nel perdurare dell'attività nei confronti dei fornitori della medesima ditta che non venivano poi soddisfatti giacché - a ben vedere - l'attività risultava improduttiva in ragione della significativa incidenza sui ricavi del costo di acquisto dei beni e del costo del personale.

In merito basti avere riguardo al conto economico relativo all'esercizio 2013, dal quale emergono circa 95.000 euro per corrispettivi a fronte di Euro 83.000 per acquisto beni e costo del solo personale.

Il tutto, senza contare le altre voci di costo (servizi, utenze).

Il perdurante squilibrio fra costi e ricavi e l'incapacità di imprimere a quest'ultimi un *trend* crescente in ragione dell'obiettivo difficoltà di collocarsi in un mercato che vedeva concorrenti operanti da decenni con clientela particolarmente fidelizzata, ha di fatto precluso la possibilità che l'attività divenisse redditizia.

Tali circostanze hanno spinto il ricorrente, dopo la metà dell'esercizio 2013, alla decisione di cessare l'attività di impresa: a riprova, stanno le risultanze contabili degli esercizi successivi (2014, 2015, 2016) pari a 0.

Va tuttavia dato conto che il sig. Spedaletti (per evidente inesperienza, vista la giovane età) non ha posto in essere alcuna delle attività necessarie alla



chiusura di un'attività di impresa: molto più semplicemente, egli ha chiuso i locali ove si svolgeva l'attività.

In ragione di ciò, l'attività è rimasta iscritta al Registro Imprese sino all'aprile del 2016, pur essendo del tutto inattiva.

L'ammontare delle passività e la volontà di porvi rimedio spingono oggi lo Spedaletti alla presentazione della presente proposta, diretta a garantire (anche grazie all'ausilio dell'intervento di un terzo, v. *infra*) il maggior soddisfacimento dei propri creditori.

Così qualificata la domanda, comprovatane l'ammissibilità ed illustratene le ragioni poste a fondamento, si passa alla disamina dell'attivo e del passivo.

* * *

4. LE VOCI COMPONENTI L'ATTIVO DEL DEBITORE

4.1. Patrimonio immobiliare

Il sig. Spedaletti non risulta titolare di beni immobili, come emerge dall'allegata visura ([**doc. n. 12**](#)).

4.2. Patrimonio mobiliare: mobili registrati

Il ricorrente risulta proprietario di:

- un'autovettura "*Fiat Panda*" targata MS221425, immatricolata nell'anno 1988 e di valore commerciale pari ad **Euro 0** ([**doc. n. 13**](#) e [**doc. n. 14**](#));
- un motociclo "*Yamaha XT 600*" targato CR072607 immatricolato nell'anno 1985 e di valore commerciale pari ad **Euro 0**, tanto più che lo stesso risulta non integro ma smontato nel garage sito presso la residenza del ricorrente (v. ancora doc. n. 13 e [**doc. n. 15**](#));

Dalle allegare visure effettuate presso il P.R.A., risulta poi che ulteriori veicoli in precedenza intestati al sig. Spedaletti sono stati (cfr. ancora doc. n. 13):

- rottamati (veicoli targati AN499069 e CA181TD) oppure
- ceduti mediante esportazione all'estero (veicoli targati CA136SK; CY203XA e AZ949MN).

In tema di atti dispositivi compiuto nell'ultimo quinquennio, si rinvia al paragrafo dedicato.



4.3. Patrimonio mobiliare

- In ordine anzitutto alle risultanze del libro cespiti allegato (cfr. doc. n. 11) si precisa che tutti i beni ivi indicati sono stati **ceduti ai creditori**, a titolo di *datio in solutum*, a parziale soddisfo delle pretese creditorie, come da dichiarazione allegata e resa dallo stesso ricorrente ([doc. n. 16](#)).

In ogni caso, va anche dato conto che si trattava di beni acquistati nel 2012, che oggi avrebbero un modestissimo valore commerciale.

- Il ricorrente non è inoltre titolare di rapporti bancari, conti correnti o titoli, eccezion fatta per una carta prepagata Postepay Evolution nr.5333171011447931, utilizzata per le spese ordinarie e ricaricata al bisogno, su cui attualmente il saldo è pari a zero ([doc. n. 17](#)).

4.4. Crediti futuri: redditi da lavoro dipendente

Unica fonte di reddito del ricorrente è il lavoro dipendente, presso la TECNAUTO snc di Castelfidardo, che lo ha assunto dal maggio 2016 come gommista, con qualifica di meccanico e uno stipendio mensile netto pari a circa Euro 1.100/1.200 per n. 13 mensilità ([doc. n. 18](#)).

Tale importo non consente di disporre di somme sufficienti al proprio mantenimento ed al pagamento di tutti i debiti pregressi.

Va anche dato conto che detta retribuzione risulta gravata da:

1) pignoramento presso terzi eseguito dal creditore Pneuservice s.r.l., che all'esito del procedimento (Trib. di Ancona - R.G.E. n. 416/2018) **ha ottenuto l'assegnazione** di una somma pari ad 1/5 della retribuzione del dipendente calcolata in Euro 1.100,00 ([doc. n. 19](#));

2) pignoramento presso terzi eseguito dal creditore INPS (Trib. Ancona - R.G.E n. 814/2017 - G.E. Dott.ssa Ficosecco) con udienza dichiarazione del terzo fissata al 2.10.2018 ed oggetto di un primo rinvio ex art. 631 cpc nonché di diversi, successivi, rinvii.

E' prudentiale ritenere che, alla luce dell'assegnazione in parola, ad oggi lo Spedaletti disponga (annualmente) di un reddito netto di Euro 11.440 (Euro 1.100 - 220 = 880 x 13 = 11.440).

A riprova di quanto evidenziato, ed in ossequio a quanto disposto dalla L.n.



3/2012, si depositano le ultime 4 dichiarazioni dei redditi presentate ([doc. n. 20](#) ,[doc. n. 21](#) , [doc. n. 22](#) e [doc. n. 22 a](#))

* * *

5. LE VOCI COMPONENTI IL PASSIVO

5.1. Premessa

Di seguito viene analiticamente riportato il passivo gravante sul sig. Spedaletti, vuoi a titolo personale, vuoi a titolo di impresa.

Si premette che:

- a) si espongono nel passivo gli importi così come vantati dai creditori, al solo fine di agevolare l'accesso alla procedura e ai fini del computo delle maggioranze in sede di voto, senza che lo stesso importi riconoscimento di debito di tali somme ove il presente piano non giunga ad omologa.
- b) l'impresa individuale Spedaletti Gomme era inquadrata in regime di contabilità semplificata, con un bilancio rappresentato dal mero conto dei Profitti e delle perdite: la circostanza è peraltro comprovata dalla dichiarazione dei redditi 2014 (cfr. doc. n. 20);

Il fatto che l'impresa individuale del sig. Spedaletti versasse in regime di contabilità semplificata implica l'inesistenza di uno stato patrimoniale, di libro giornale e/o libro degli inventari, dal quale possano essere evinti i creditori ed i relativi importi. Il debitore ha quindi predisposto e sottoscritto, con ogni conseguente assunzione di responsabilità, l'allegata "*relazione sui debiti contratti*" ([doc. n. 23](#)).

Con la sottoscrizione della presente proposta inoltre **egli dichiara che non esistono ulteriori creditori e crediti rispetto a quelli in questa sede indicati e dichiarati, assumendo ogni responsabilità in caso di dichiarazioni non rispondenti al vero;**

- c) in merito all'esatta quantificazione degli importi dovuti, nel solco dello spirito di collaborazione che permea la L. n. 3/2012 ed alla luce della disposizione che prevede che il piano venga redatto con "*l'ausilio*" dell'OCC incaricato, l'Avv. Trapanese ha cortesemente fornito ai legali che assistono il ricorrente le risultanze dell'intercorsa circolarizzazione dei crediti, il tutto



al fine di agevolare la puntuale e definitiva cristallizzazione, già in questa sede, del passivo;

d) in ossequio alle previsioni normative, viene depositato in uno al presente piano dettagliato elenco dei creditori con indicazione dei gradi di prelazione (**doc. n. 24**).

*

5.2. Indebitamento vs. dipendenti

Tabella I

Nominativo	Privilegio	Chirografo	Totale
Mauro Paolucci	1.904,96	1.378,87	3.283,83
TOTALE	1.904,96	1.378,87	3.283,83

Si tratta del debito residuo vs. il lavoratore dipendente al netto dell'intervento del Fondo di Garanzia Inps avvenuto (secondo le informazioni assunte) nel maggio 2014 e comprensivo (in via chirografaria) delle spese legali.

*

5.3. Debiti vs. INPS surroga fondo di garanzia

Tabella II

Creditore	Privilegio	Chirografo	Totale
INPS fondo garanzia	5.436,40	944,87	6.381,27
TOTALE FONDO	5.436,40	944,87	6.381,27

Si tratta del credito INPS per surroga relativo all'intervento del fondo di garanzia ex art. 2 L.n. 297/1982 per come portato dal decreto ingiuntivo n. 35/2015 Tribunale di Ancona e dal decreto n. 217/2015 Tribunale di Ancona.

Inoltre, sono state computate in chirografo le spese legali per come riportate negli atti di precetto notificati in data 13.7.2016.

Si rammenta che l'INPS ha avviato un pignoramento presso terzi (Trib. Ancona, R.G.E. n. 814/2017, ud. dichiarazione del terzo 2.10.2018) che non ha ancora registrato provvedimenti di assegnazione di sorta.

*



5.4. Indebitamento vs. ceto bancario

Tabella III

Istituto	Privilegio	Chirografo	Totale
Ubi - Banca Pop. di Ancona		39.740,17	39.740,17
Tiberius SPV (già Unicredit)		24.128,97	24.128,97
Monte dei Paschi di Siena			
TOTALE		63.869,14	63.869,14

Si precisa che il credito di Monte dei Paschi di Siena risulta pari a 0 in virtù ed in conseguenza della definizione intercorsa con pagamento da parte di un terzo (sig. Gabriele Spedaletti, padre del ricorrente) della somma di Euro 8.000,00 a saldo e stralcio e con denaro proprio ([doc. n. 25](#)).

Si evidenzia in merito che, a condizione che la presente procedura venga omologata, lo stesso sig. Gabriele Spedaletti – creditore dell'istante in ragione di tale adempimento– ha dichiarato di rinunciare ad agire in via di regresso e/o comunque ex art. 2041 cod.civ. ([doc. n. 26](#)).

*

5.5. Indebitamento vs. fornitori e professionisti

Tabella IV

Creditore	Privilegio	Chirografo	Totale
Top Ruote srl		1.161,30	1.161,30
Royal Pneus S.r.l. in liquid.		4.7651,00	4.7651,00
Carlini Gomme S.r.l.		19.880,91	19.880,91
Deraco Srl		14.778,66	14.778,66
Pneuservice S.r.l.		14.351,44	14.351,44
Pneus net Srl		859,42	859,42
Illumia Spa		1.210,96	1.210,96
CDP Group Spa		14.565,75	14.565,75
Michelin Italia S.A.M.I. S.p.a.		35.739,88	35.739,88
Felsinea Gomme Spa		16.720,21	16.720,21
Agos Ducato Spa		6.606,99	6.606,91
Crio Finance SPV II S.r.l.		8.341,81	8.341,81
Zagaglia Orietta	7.529,60	1.581,21	9.110,81
Explora Soc. Coop	763,00	160,31	923,31
TOTALE	8.292,60	183.609,85	191.902,37

Si precisa che:



a) il debito verso la **Michelin Italia S.A.M.I. S.p.a.** rispetto alla dichiarazione fornita dall' OCC è stato decurtato della somma di Euro 6.000,00 in ragione del pagamento effettuato a febbraio 2017 dal terzo, sig. Gabriele Spedaletti (v. *infra*, **doc. n. 27**), erano in effetti previsti ulteriori pagamenti, a saldo e stralcio e definizione della posizione, per altri € 4.000,00, sempre ricorrendo a finanza esterna, che tuttavia non è stato possibile effettuare non essendo stata raccolta tale disponibilità. Per tale ragione si espone il credito per l'intero residuo.

Il creditore aveva incardinato, sempre nel febbraio 2017, una procedura diretta alla dichiarazione di fallimento (Trib. Ancona, R.G. pre-fal 387/2016), a fronte della quale lo Spedaletti aveva contestato l'assenza dei presupposti per la fallibilità, istanza poi desistita.

b) il debito verso la **Pneuservice S.r.l.** viene indicato in coerenza con la dichiarazione del creditore.

Occorre però precisare che quest'ultimo, in conseguenza del provvedimento di assegnazione delle somme di cui si è detto (R.G.E. n. 416/2018 – Trib. di Ancona, **doc. n. 28**), ha nelle more incamerato somme.

In ragione di ciò, muovendo dalla dichiarazione resa dal creditore e comunicato dall' OCC, sono state computate le spese liquidate nel procedimento esecutivo (complessivi Euro 2.169,60 al lordo di accessori di legge) ed è stato detratto l'importo di Euro 880,00, pari alla stima di quanto incassato dal creditore in esecuzione di tale provvedimento dalla notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta in data 5.2.2018 al 30.5.2018, per n. 4 mensilità ($1.100/5=220*4 = 880$).

Inoltre, si allega copia degli atti giudiziari ricevuti dal sig. Spedaletti (**doc. n. 29**)

*

5.6. Indebitamento vs. Agenzia Entrate riscossione, Inps ed enti

Tabella V

Creditore	Privilegio	Chirografo	Totale
Agenzia Entrate Riscossione	18.742,94	4.135,21	22.878,15
Prefettura		9.875,55	9.875,55



Camera Di Commercio Ancona		160,02	160,02
Totali	18.742,94	14.170,78	32.913,72

Si precisa che:

a) Il credito vantato da **Agenzia Entrate Riscossione** è portato dalle cartelle per come risultanti dagli allegati estratti di ruolo (**doc. n. 30**) e dettagliato negli allegati **doc. n. 31** (elaborati dall' OCC Avv. Trapanese) che riportano le singole voci cartella per cartella con indicazione del grado di privilegio di ogni singolo importo.

Si precisa che gli importi dovuti a titolo di aggio sono stati, al pari di ogni procedura concorsuale, indicati a chirografo.

La seguente tabella, per comodità del giudicante, riepiloga sinteticamente l'ammontare ed il privilegio dei debiti per come illustrati nei sopracitati allegati

Tabella VI

Titolo	Privilegio	Grado	Chirografo
D.M. 10 (ritenute lav. dipendente)	3.665,07	1 ex 2753 cc	
RATE INAIL	531,39	1 ex 2753 cc	
CONTRIBUTI I.V.S. (proprio)	3.711,24	1 ex 2753 cc	
TASSE AUTOMOBILISTICHE	992,71	7 (Sp.)	
SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE	541,8	8	
IRPEF	1.269,11	18	
RITENUTE FONTE IRPEF	1.866,04	18	
IVA	6.165,58	19	
AGGI E SPESE			4.135,21
TOTALI	18.742,94		4.135,21

Si precisa che il debito per contributi I.V.S. afferisce la propria posizione personale.

Va al contempo rilevato che l'istante in data 14.5.2018 ha presentato domanda di adesione alla procedura agevolata ex art. 1 comma 4 D.L. 148/2017 (c.d. rottamazione con riferimento a n. 4 cartelle e che in data 22.6.2018 l'Agenzia Entrate Riscossione ha comunicato l'accoglimento della richiesta (**doc. n. 32**)

Gli importi sopraindicati nella tabella V – pertanto - **sono quelli risultanti dalla decurtazione dei carichi conseguenti alla richiesta rottamazione,**



che come noto incide su sanzioni, interessi di mora e aggi.

Al fine di consentire una più ampia comprensione, si dettagliano in appresso le cartelle e gli importi rottamati, con indicazione **in grassetto** delle decurtazioni conseguenti alla concessa adesione:

Tabella VII

N. cartella	Totale	Tipologia credito	Privilegio	Grado	Chiro
32016 0009250426000 (originaria)	7.427,89	ADD.LI REG. COM. IRPEF	527,78	18	
		RITENUTE FONTE	1.688,10	18	
		IVA	4.709,61	19	
		CAMERA COMMERCIO			121,32
		AGGI			381,08
320160009250426000: POST ROTTAMAZIONE	5.971,64	ADD.LI REG. COM. IRPEF	417,22	18	
		RITENUTE FONTE	1.335,28	18	
		IVA	3.630,51	19	
		CAMERA COMMERCIO			90,52
		AGGI			498,11
0032013003912782000 (originaria)	1.483,53	IVA	449,92	19	
		IRPEF	831,64	18	
		AGGI			201,97
0032013003912782000: POST ROTTAMAZIONE	1.059,3	IVA	334,14	19	
		IRPEF	610,94	18	
		AGGI			114,22
00320150002791791000 (originaria)	563,66	IVA	504,96	19	
		AGGI			58,70
00320150002791791000: POST ROTTAMAZIONE	433,23	IVA	384,19	19	
		AGGI			49,04
003 2015 0011764978000 (originaria)	2.600,7	IVA	2.349,49	19	
		AGGIO			251,21
00320150011764978000: POST ROTTAMAZIONE	2.025,33	IVA	1.816,74	19	
		AGGIO			208,59

Si fornisce, sempre in tema di rottamazione, un complessivo riepilogo dei gradi di privilegio coinvolti:

Tabella VIII

Grado	Totale
--------------	---------------



GRADO 1	
DM 10	-
RATE INAIL	-
CONTRIBUTI IVS	-
GRADO 7	
TASSE AUTOMOBILISTICHE	-
GRADO 8	
SANZIONI E SOMME AGGIUNTIVE	-
GRADO 18	
IRPEF	1.028,16
RITENUTE FONTE	1.335,28
GRADO 19	
IVA	6.165,58
CHIRO	960,48
TOTALE	9.489,50

Dato conto di ciò, soccorre una necessaria considerazione.

Ritiene il ricorrente che - a differenza delle altre procedure concorsuali- nel caso della crisi da sovraindebitamento la presentazione della domanda di definizione agevolata **non muti** il privilegio del credito né dia per l'effetto luogo a pre-deduzioni di sorta.

Ciò in primo luogo per aver formulato l'istanza di accesso alla rottamazione prima e al di fuori della procedura di sovraindebitamento, per cui si ritiene non si possa poi andare a riqualificare la gradazione dei crediti in via "retroattiva".

Ulteriormente, a prescindere da tale assorbente e preliminare rilievo, neppure è pacifico che anche in ipotesi di rottamazione formulata in pendenza di procedura di sovraindebitamento si debba considerare i crediti "rottamati" in prededuzione.

La considerazione muove dal fatto che l'art. 1 del D.L. 148/2017 non modifica quanto previsto dall'art. 6 comma 13 del D.L. n. 193/2016 convertito dalla L.n. 225/2016, che prevedeva *"alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267."*

Se dunque la norma istitutiva della c.d. rottamazione fa rinvio (in tema di pre-deducibilità) soltanto alle disposizioni della L.F., ne discende che alle



procedure di cui alla legge n. 3/2012 non può applicarsi per via analogica la disciplina dettata dall'art. 111 bis L.F.

Ciò anche perché (a ben vedere) mancherebbe un momento identificativo dell'avvio dell'iter procedurale opponibile a terzi quali sono – ad esempio – il deposito della domanda concordataria (e la conseguente pubblicazione presso il R.I.) o la dichiarazione di fallimento.

Qualora poi si voglia identificare tale momento con il deposito e/o la pubblicazione della proposta ai sensi di quanto previsto dalla L.n. 3/2012, o – addirittura – con la sua omologa, resta il fatto, sopra evidenziato, che la domanda di definizione agevolata risulta nel caso di specie formulata anteriormente.

Così esclusa la possibilità di ritenere applicabile la disciplina della predeuzione al caso di specie, non resta che concludere che *“il debitore che abbia presentato un’istanza per l’accesso alla procedura da sovraindebitamento, in caso di adesione alla procedura agevolata, potrà soddisfare il relativo credito secondo termini e modalità previste nella proposta di accordo e quindi anche falcidiando l’importo dovuto a seguito della definizione”¹.*

Dato conto di tale ricostruzione, la presente proposta prevede una ulteriore dilazione degli importi già oggetto di rottamazione “ante” sovraindebitamento: se infatti la concessa adesione prevede il pagamento in n. 3 rate (ottobre 2018; novembre 2018 e febbraio 2019), per tutti i soggetti richiedenti, compresi coloro che non si trovano in condizione di sovraindebitamento e non accedano al richiesto “beneficio”, la proposta del debitore, proprio perché con la stessa si formula una richiesta di particolare agevolazione e beneficio ulteriore rispetto all’ordinario, prevede una ristrutturazione anche di tale debito, e quindi tempi di soddisfazione più lunghi.

Per tale ragione (v. infra), a maggior tutela del creditore, **si è previsto il vo-**

¹ Cfr. sul punto, Marco Greggio e Simone Furian *“La rottamazione dei ruoli nelle procedure concorsuali”* in Fallimentiesocietà.it



to dell'Agenzia Entrate Riscossione sulla proposta formulata inerente tanto il credito privilegiato quanto quello chirografario.

b) In merito ai crediti INPS, si evidenzia che lo stesso ente ha rappresentato all'OCC, con dichiarazione messa da quest'ultimo a disposizione del ricorrente, che tutti i crediti sono stati interamente iscritti a ruolo.

*

5.7. Debiti per adempimenti del terzo

Tabella IX

Creditore	Privilegio	Chirografo	Totale
sig. G. Spedaletti per Monte Paschi		8.000,00	8.000,00
Sig. G. Spedaletti per Michelin S.p.a.		6.000,00	6.000,00
TOTALE FONDO			14.000,00

Si tratta degli importi corrisposti a titolo di adempimento del terzo ex art. 1180 cod.civ. dal padre del ricorrente a estinzione o parziale adempimento di debiti del sig. Riccardo Spedaletti (v. sopra).

*

5.8. Fondo per crediti non accertati

Tabella X

Creditore	Privilegio	Chirografo	Totale
Telecom Italia Spa	ND	ND	ND
Società Reg. Garanzia Marche Scpa	ND	ND	ND
TOTALE FONDO*		62.848,86	62.848,86

* come da dichiarazione mandataria.

Esiste poi un'ulteriore questione che ha prudenzialmente imposto al creditore la costituzione di un ulteriore fondo in chirografo.

A suo tempo era infatti pervenuta una richiesta di pagamento della somma di Euro 62.848,86 da parte della AGECCREDIT S.p.a.

Interpellata la società sulla natura e sulle ragioni di tali crediti, la stessa ha evidenziato di aver rimesso l'incarico di recupero ai due soggetti titolari dei presunti crediti, ed in particolare Telecom Italia S.p.a. e Società Regionale di Garanzia Marche Scpa.

Tuttavia, interpellati tali presunti creditori in ordine alle pretese formulate dalla mandataria, entrambi non hanno fornito riscontri alle pretese.



Alla luce della natura esdebitatoria della procedura, della trasparenza che il ricorrente intende assicurare nonché del fatto che in ogni caso una richiesta stragiudiziale era a suo tempo pervenuta, è parso corretto costituire un fondo in via chirografaria (attesa la natura delle attività svolte dai presunti creditori) di importo pari a quello a suo tempo preteso, ribadito tuttavia che la presente non vale riconoscimento di debito, che allo stato non risulta, e che pertanto ove in sede di esecuzione del piano, ove omologato, fosse avanzata una pretesa da un soggetto riferibile a tale posta, il credito andrà documentato e provato.

*

5.9. Riepilogo passività

Tabella XI

Creditore	Privilegio	Chirografo	Totale
Debiti dipendenti	1.904,96	1.378,87	3.283,83
Debiti INPS surroga	5.436,40	944,87	6.381,27
Debiti Istituti di credito		63.869,14	63.869,14
Debiti fornitori e professionisti	8.292,60	183.609,85	191.902,45
Debiti Enti	18.742,94	14.170,78	32.913,72
Debiti per adempimento del terzo		14.000,00	14.000,00
<i>Fondo debiti non accertati</i>		62.848,86	62.848,86
TOTALE	34.376,90	340.822,37	375.199,27

* * *

6. LA SITUAZIONE FAMILIARE

Il sig. Riccardo Spedaletti risulta convivente con il proprio nucleo familiare originario, composto dai sig.ri Gabriele Spedaletti (padre) ed Antonella Angelelli (madre, [doc. n. 33](#)). Ciò, nonostante abbia ormai 37 anni e l'esigenza di una propria autonomia anche abitativa, i cui costi ad oggi sono insostenibili senza una ristrutturazione del debito

Vero è che il ricorrente contribuisce alla conduzione di vita familiare (spesa, utenze, consumi vari) con i genitori, sui quali cerca - per quanto possibile - di non gravare, fruendo comunque della possibilità almeno di avere un alloggio senza sostenere spese di locazione e utenze.

Si tratta tuttavia di una situazione contingente di convivenza, che finisce



per incrementare anche il disagio e la difficoltà dei genitori, con frequenti discussioni e screzi per la situazione di indebitamento in cui lo Spedaletti è incorso.

E' dunque evidente che da tale situazione il ricorrente intende risollevarsi, tanto da un punto di vista personale ed emotivo, quanto al fine di non gravare ulteriormente sui genitori, ormai non più disponibili.

Quella qui formulata è dunque una ristrutturazione del debito che risponde allo spirito della norma, tesa a recuperare un margine di soddisfazione per quanto possibile – in regime di par condicio – ma anche un recupero del debitore (un giovane che attualmente lavora) e della qualità di vita sua e della sua famiglia.

*

6.1. Spese correnti necessarie

La quantificazione delle spese necessarie al mantenimento del ricorrente, considerata l'attuale condizione di convivenza "forzata" non è agevole, in quanto per un corretto calcolo del fabbisogno necessario si dovrebbe tener conto anche di una spesa per la locazione di un immobile, in aggiunta alle spese correnti.

Ciò considerato, e tenuto conto dell'esigenza di una normale e dignitosa condizione di vita, si indica in **Euro 900,00** mensili l'onere per il mantenimento del ricorrente.

Si tratta di una stima prudente (in considerazione anche dell'età del sig. Spedaletti) relativa al sostentamento, la salute, oltre alle spese per utenze, sanitarie, abbigliamento, trasporto, servizi, nonché quelle spese di carattere straordinario non predeterminabili che incidono sulla gestione di qualsiasi individuo.

La tabella in appresso fornisce un dettaglio delle spese medie del ricorrente. Va dato conto che il sig. Spedaletti, solo in ipotesi di omologa del piano proposto e laddove dovessero registrarsi in futuro promozioni e/o aumenti del proprio reddito, si riserva in futuro – fermi gli impegni qui assunti - di



valutare la possibilità di individuare una soluzione abitativa indipendente. In ogni caso, l'attuale formulazione del piano non contempla spese abitative.

Tabella XII

Voci di spesa mensili	Euro
Alimentari	300,00
Abbigliamento	50,00
Contributo Utenze e utenza propria	200,00
Servizi sanitari e salute	50,00
Trasporti/carburante+ assicurazione	200,00
Spese straordinarie	100,00
Totale	900,00

Si allega la documentazione di riferimento ([**doc. n. 34**](#)).

In particolare, si fa presente che il sig. Spedaletti è titolare dell'utenza telefonica Vodafone (v. ancora doc. n. 33).

* * *

7. ELENCO ATTI DISPOSITIVI ULTIMI 5 ANNI. INSUSSISTENZA ATTI IN FRODE

Si fornisce l'elenco degli atti dispositivi compiuti dal sig. Spedaletti negli ultimi 5 anni (giugno 2013 – giugno 2018) con la precisazione che il debitore non ha compiuto atti in frode che ne pregiudichino l'accesso alla procedura. Val la pena rilevare che:

a) la cessione dei (pochi) beni iscritti a libro cespiti è avvenuta nel 2013, nelle forme della *datio in solutum*, al fine di ridurre l'esposizione debitoria: sebbene si tratti di pagamento in forma anomala, tale condotta non può certo qualificarsi in senso stretto quale atto in frode;

b) In ordine ai veicoli che sono risultati intestati al debitore, si evidenzia che nel periodo di interesse (cfr. ancora doc. n. 13)

- il veicolo Fiat Punto targato CA181TD, immatricolato nel 2002, è stato demolito in data 2.10.2014:

- il veicolo Volvo V40 targato AZ949MN, immatricolato nel 1998, è stato radiato dal PRA per esportazione verso estero nel dicembre 2016.

Si precisa che il valore commerciale di tale autovettura era sostanzialmente



pari a 0, stante la vetustà dello stesso al momento dell'esportazione ed il fatto che lo stesso debitore l'aveva acquistata nel dicembre 2015 (e dunque un anno prima) al prezzo di Euro 500,00.

c) sono stati effettuati pagamenti in favore dei creditori Monte dei Paschi e Michelin Italia S.p.a. ma da terzi soggetti con denaro proprio.

* * *

8. SOMME DISPONIBILI PER LA PROCEDURA

Alla luce di tutto quanto sopra, si dettano le spese disponibili per la procedura, **il cui orizzonte temporale si indica in anni 8**, ritenuta durata congrua alla luce della giovane età del ricorrente e dell'impiego a tempo indeterminato.

Tabella XIII

	Euro
Contributo del debitore	24.000,00
Finanza esterna	15.000,00
Finanza esterna condizionata	3.500,00
TOTALE	42.500,00
<i>Rinunce al credito</i>	<i>14.000,00</i>

Si precisa quanto in appresso.

a) in merito al contributo del debitore:

il sig. Spedaletti, con la sottoscrizione della presente proposta ed a condizione che la stessa venga omologata, **si impegna** a versare alla procedura la somma di Euro 250,00 mensili per n. 12 mensilità e per l'intero orizzonte temporale del piano (**8 anni**), e così per complessivi **Euro 24.000**.²

L'importo appare sostenibile alla luce della retribuzione percepita (circa 1.110/1.200 Euro mese) e delle spese sopra indicate e documentate (1.200-900 = 300).

Resta inteso – quanto alle modalità di messa a disposizione delle somme – che l'auspicato provvedimento di omologa verrà comunicato al datore di lavoro, affinché il rateo in parola (250 euro * 12 mesi) venga convogliato su apposito conto corrente da accendere ai fini della presente procedura, dal

² 250 * 12 = 3.000 * 8 = 24.000



quale verranno anche effettuati i pagamenti in favore dei creditori (v. *infra*). Inoltre, va anche rilevato quanto segue in merito al pignoramento operato da Pneuservice S.r.l. proprio sulle retribuzioni in parola.

Posto che l'effetto dell'ordinanza di assegnazione ottenuta dal creditore si configura come una cessione *pro solvendo* condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente, è noto che l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento (che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato) ma è rimesso alla successiva ed effettiva riscossione dell'importo assegnato. (cfr. Cass. 25946/2007).

E' pertanto a tale momento che occorre far riferimento, in caso di apertura della procedura di crisi da sovraindebitamento da parte del debitore assoggettato ad esecuzione, per stabilire se sono dovuti o non i successivi pagamenti, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'assegnazione abbia avuto luogo in epoca anteriore.

Muovendo da questa premessa, occorre parimenti dar conto che ex art. 10 L.n. 3 del 2012, la sospensione delle procedure esecutive e cautelari non segue automaticamente alla presentazione della domanda, ma viene disposta dal giudice con il decreto che apre la procedura. Ne discende che i pagamenti effettuati in attuazione dell'assegnazione prima di tale provvedimento rimangono comunque acquisiti al creditore procedente, mentre rimangono bloccati quelli successivi.

Tutto ciò considerato, il ricorrente:

- a) richiede in ogni caso (v. *infra*) l'emissione del provvedimento ex art. 10 L.n. 3/2012, anche in ragione dell'ulteriore procedimento di cui si è detto (Trib. Ancona - R.G.E n. 814/2017 promosso dall' INPS);
- b) ritiene corretto scomputare (v. *sopra*) gli importi già percepiti da Pneuservice S.r.l. dal credito vantato;
- c) ritiene però che una volta aperta la procedura, il datore di lavoro dovrà nuovamente corrispondere l'intera retribuzione al sig. Spedaletti, in quanto anche quanto assegnato costituisce attivo utilizzabile per l'adempimento



dell'accordo (cfr. art. 13 c. 1 L.n. 3/2012) che - una volta concluso - porta all'esdebitazione anche con riferimento alla posizione del creditore pignorante;

-d) ritiene infine che, nella denegata ipotesi di mancata omologa dell'accordo, riprenderebbe vigore l'esecuzione sospesa, con ogni effetto in te obbligo di corresponsione del quinto assegnato in favore del creditore.

Alla luce di tali considerazioni, **ed a patto e condizione che vengano ritenute condivisibili dal Tribunale**, il sig. Spedaletti ritiene di poter garantire il versamento della somma sopra indicata (Euro 250,00), coerente con i propri di impegni di spesa.

Diversamente, è evidente che lo stipendio già decurtato di circa 220 euro mensili in ragione dell'intercorso pignoramento, non potrebbe consentire l'adempimento della proposta qui formulata.

Infine, va rilevato che la somma messa a disposizione dal debitore (Euro 250/mese) è sostanzialmente analoga (per non dire superiore) ad 1/5 della propria retribuzione, che – come noto – è la somma aggredibile dai creditori. Dato conto che (come ampiamente visto sopra) il debitore non dispone di altri beni mobili o immobili, va rilevato che l'importo di Euro 24.000,00 è l'importo massimo che nell'orizzonte temporale del piano i creditori potrebbero acquisire da azioni esecutive sul patrimonio del sig. Spedaletti.

In sintesi, oltre l'importo di Euro 24.000,00 (sempre con riferimento all'orizzonte temporale del piano) si registra assoluta incapienza.

Per tale ragione, soccorre quanto in appresso.

b) in merito alla c.d. finanza esterna, si rappresenta quanto segue.

Il sig. Gabriele Spedaletti, padre del ricorrente, si è dichiarato disponibile, a patto e condizione che la procedura venga omologata, a versare la complessiva somma di Euro 15.000,00 secondo le seguenti modalità (**doc. n. 35**):

- quanto ad € 6.000,00 entro 30 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa mediante versamento sul conto corrente di cui si è detto;
- quanto ad € 9.000,00 in 5 anni, con versamento € 150,00 al mese (complessivi 1.800,00 annui) mediante versamento sul conto corrente di cui si è



detto;

c) Inoltre, lo stesso sig. Gabriele Spedaletti, si è dichiarato disponibile, a patto e condizione che la procedura venga omologata e solo qualora venga accertata l'esistenza e l'entità dei crediti non accertati ed oggetto dello specifico fondo di cui si è detto (v. sopra, tabella n. X) a farsi carico degli stessi per come falcidiati in conseguenza della proposta e della stessa omologa, ed in ogni caso per un importo non superiore ad Euro 3.500,00 sempre mediante versamento sul conto corrente di cui si è detto (v. ancora doc. n. 35).

d) Infine, il sig. Gabriele Spedaletti si è già dichiarato disponibile, a patto e condizione che la procedura venga omologata, a rinunciare a qualsivoglia pretesa nei confronti del debitore in relazione agli importi versati a titolo di adempimento del terzo per Euro 8.000,00 (cfr. doc. n. 26).

Il sig. Gabriele Spedaletti, sottoscrive il presente piano ex art. 8 comma 2 L.n. 3/2012:

- assumendo la garanzia di tali adempimenti, limitatamente alle somme indicate;
- ai fini di confermare quanto indicato sub b) c) e d);
- ai fini di dichiarare espressamente di rinunciare – sempre subordinatamente all'omologa della presente proposta - ad agire nei confronti del sig. Riccardo Spedaletti per il recupero dell'ulteriore somma di Euro 6.000,00 versata sempre a titolo di adempimento del terzo in favore di Michelin Italia S.p.a.

* * *

9. LA PROPOSTA DI ACCORDO AI CREDITORI

Tutto ciò premesso, il sig. Riccardo Spedaletti, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, per la ristrutturazione dei suoi debiti e la soddisfazione dei crediti, formula la seguente **proposta ex art. 7 comma 1**, della L. n. 3/2012, sottoposta ad attestazione da parte dell'Avv. Giovanni Trapanese (professionista con studio in Ancona, nominato dal Tribunale di Ancona per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla Legge agli Organismi di Composizione della Crisi da sovraindebitamento) che attesta



l'incapienza del patrimonio nonché il fatto che viene assicurato ai creditori privilegiati falcidiati un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

La proposta prevede la suddivisione in classi e può essere così sintetizzata:

✓ **Pagamento del 100% delle spese di procedura entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa**, con previsione di versamento di acconti trimestrali nel rispetto dell'ordine dei privilegi;

✓ **CLASSE 1: creditori privilegiati soddisfatti al 100% entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa** con previsione di versamento di acconti trimestrali, nel rispetto dell'ordine dei privilegi.

La classe include:

- i creditori **PAOLUCCI E INPS** assistiti da privilegio ex art. 2751 bis. n. 1 cod.civ. (c.d. ante grado 1);
- il creditore **AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE** per le somme **dovute a titolo di ritenute alla fonte e di IVA nel rispetto di quanto imposto dall'art. 7 L.n. 3/2012.**

Si precisa che il pagamento integrale di tali ultimi importi, per i quali si prevede esclusivamente la dilazione nel tempo indicato, è imposto dall'art. 7 L.n. 3/2012.

Con gli esborsi sopra descritti si registra l'esaurimento delle risorse proprie, pari ad Euro 24.000,00 e si registra per l'effetto incapacienza del patrimonio mobiliare del debitore.

Invero, il debito complessivo per tale classe ammonta ad Euro 24.038,05: quanto alla (marginale) differenza di Euro 38,05, verrà utilizzata finanza esterna.

Le successive classi vengono per l'effetto soddisfatte esclusivamente mediante apporto di finanza esterna, così come in appresso specificato:

✓ **CLASSE 2: creditori privilegiati (degradati) nella misura del 14,90% entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa,**



con previsione di versamento di acconti nelle tempistiche in appresso indicate (v. par. 9.1). La classe include:

- il creditore **ZAGAGLIA**, assistito dal privilegio ex art. 2751 bis. n. 2 cod.civ. (c.d. ante grado 1) e degradato per incapacienza del patrimonio mobiliare del debitore;
- il creditore **EXPLORA Soc. Coop.** assistito dal privilegio ex art. 2751 bis. n. 5 cod.civ. (c.d. ante grado 1) 1) e degradato per incapacienza del patrimonio mobiliare del debitore;

✓ **CLASSE 3: creditori privilegiati (degradati) e chirografari nella misura del 5% entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa**, con previsione di versamento di acconti nelle tempistiche in appresso indicate (v. par. 9.1).La classe include:

- creditori **PRIVILEGIATI** assistiti da privilegi successivi al grado ante 1 degradati per incapacienza del patrimonio mobiliare del debitore;
- creditori **CHIROGRAFARI**, incluso il fondo rischi per crediti non accertati, per il cui pagamento soccorre l'impegno condizionato del terzo (v. sopra).

Infine, in ragione dell'espressa rinuncia del terzo adempiente, non si prevede nessun pagamento in favore del sig. Gabriele Spedaletti.

La tabella in appresso dettaglia il contenuto della proposta:

Tabella XIV

Ragioni di credito	Grado priv.	Totale	%	Dovuto
Spese di procedura		5.000,00	100%	5.000,00
CLASSE 1				
Paolucci	Ante 1 n. 1	1.904,96	100%	1.904,96
INPS surroga	Ante 1 n. 1	5.436,40	100%	5.436,40
D.m. 10	1 (art. 7 L.n. 3/12)	3.665,07	100%	3.665,07
Rit. Fonte Irpef	18 (art. 7 L.n. 3/12)	1.866,04	100%	1.866,04
IVA	19 (art. 7 L.n. 3/12)	6.165,58	100%	6.165,58
				(24.038,05)
CLASSE 2*				
Zagaglia	ante 1 n. 2**	7.529,6	14,90%	1.121,91



Explora	ante 1 n. 5**	763,00	14,90%	113,69
CLASSE 3*				
Contributi I.v.s.	1**	3.711,24	5 %	185,56
Rata Inail	1**	531,39	5%	26,57
Sanzioni	8**	541,8	5%	27,09
Irpef	18**	1.269,11	5%	63,46
Tasse automobilistiche	***	992,71	5%	49,64
Chirografari		263.973,51	5%	13.198,68
				(14.786,60)
<i>Fondo debiti non dich. °</i>		62.848,86	5%	3.142,44
Adempimenti del terzo+		14.000,00	0%	0
TOTALE		380.199,27	-	41.967,08

* soddisfatto mediante apporto di finanza esterna

** degradato per incapacienza

*** degradato per incapacienza e per bene non rinvenuto

° soddisfatto mediante ulteriore finanza esterna condizionata

+ nessuna soddisfazione in ragione di espressa rinuncia del creditore condizionata all'omologa.

Pare opportuno precisare, **quanto alle spese di procedura:**

- che l'Avv. Giovanni Trapanese - in considerazione della oggettiva e rilevante situazione di difficoltà finanziaria in cui versa l'istante e tenuto conto dei criteri e dei parametri previsti dagli artt. 15 e 16 del Decreto 24/09/2014 n. 202 per la determinazione del compenso spettante all'O.C.C. - ha riferito di limitare il compenso ad Euro 2.500,00 compresi oneri e accessori, ulteriormente ribassato rispetto al mimo di tariffa, nei termini indicati dalla presente proposta e senza computo di interessi (**doc. n. 36**);

- che gli Avv.ti Scaleggi e Tombolini (professionisti che hanno assistito il ricorrente nella presente procedura), quantificano con il presente ricorso, che il Sig. Spedaletti sottoscrive anche per accettazione di tale quantificazione e pagamenti - per le medesime ragioni di contenimento. il proprio compenso in Euro 2.500,00 compresi oneri e accessori e senza computo di interessi, accettando con la sottoscrizione in calce il pagamento nei tempi e nelle modalità indicate nel presente atto.

Infine, si rileva che esiste un **marginale di finanza esterna di Euro 175,35** (Euro 15.000,00 - Euro 38,05 - Euro 14.786,60) per il pagamento degli in-



teressi legali dovuti in favore di creditori privilegiati soddisfatti integralmente ai sensi dell'art. 9 comma 3 quater L.n. 3/2012.

* * *

9.1. Modalità e tempistiche di pagamento

Come anticipato verranno canalizzati presso il conto corrente:

- a) la somma di Euro 250*12 mensilità (risorse proprie);
- b) le somme messe a disposizione a mezzo finanza esterna secondo le scadenze sopra riportate (6.000 euro entro 30 giorni dall'omologa, e 150 euro/mese). Quanto alle tempistiche di pagamento, si prevede:

1) di effettuare il pagamento integrale creditori per **spese di giustizia e di quelli inseriti della classe 1**, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, utilizzando risorse proprie (eccezion fatta per la somma di Euro 38,05 rinveniente da finanza esterna) fino al soddisfo previsto entro l'orizzonte temporale indicato, con corresponsione di acconti trimestrali a far data dal passaggio in giudicato del decreto di omologa nel rispetto delle cause di prelazione;

2) di effettuare il pagamento ai creditori **indicati nelle classi n. 2 e n. 3** nelle percentuali proposte utilizzando esclusivamente finanza esterna fino al soddisfo entro l'orizzonte temporale indicato, prevedendosi la corresponsione di acconti nelle seguenti modalità:

- pagamento del **20%** dell'importo proposto e decurtato **entro 30 giorni** decorrenti dal passaggio in giudicato del decreto di omologa;
- pagamento di numero ulteriori **4 rate biennali**, a far data dal passaggio in giudicato del decreto di omologa, **pari ciascuna al 20%** dell'importo proposto e decurtato.

Si precisa che i pagamenti alle scadenze suddette verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario sui conti correnti che saranno forniti all'esito della procedura da parte dei rispettivi creditori.

Il ricorrente, al fine di consentire all'OCC l'attività di controllo, nell'interesse dei creditori, procederà a fornire l'elenco dei pagamenti eseguiti.

Nel caso le modalità di cui sopra non dovessero essere ritenute congrue ci



si rimette alla volontà del Tribunale.

* * *

9.2. Il conto corrente della procedura

Si è più volte fatto cenno al fatto che si prevede l'apertura di apposito conto corrente per la procedura, ove confluire le poste attive e dal quale effettuare i bonifici.

Laddove condiviso dal Tribunale, il ricorrente propone di aprire un conto corrente a lui intestato fornendo al contempo agli organi della procedura le chiavi di accesso affinché ne possa essere monitorato l'andamento.

Al fine di contenere i costi, si ipotizza l'apertura di un conto corrente *on-line* che preveda costi di tenuta e di bonifici on line pari a 0 (a mero di esempio: Bnl - Hello Bank – [doc. n. 37](#)).

* * *

10. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Il presente piano, in linea con lo spirito e la ratio della norma che lo prevede, costituisce lo sforzo massimo che il ricorrente può sopportare in relazione alle proprie capacità reddituali e patrimoniali.

Alla luce del fatto che si prevede il pagamento parziale di creditori privilegiati, mediante apporto di finanza esterna, pare opportuno evidenziare che l'alternativa liquidatoria non consentirebbe un miglior soddisfo dei creditori prelatizi così falcidiati.

Ciò in ragione del fatto che:

- a) il ricorrente non è proprietario di alcun bene immobile o mobile (eccezion fatta per un'automobile ed un motociclo usati, di alcun valore commerciale);
- b) il ricorrente è titolare esclusivamente di beni crediti futuri che diverranno esigibili via via nel corso del piano (stipendio).

Pur volendo ipotizzare che i crediti futuri possano essere ricompresi nella procedura di liquidazione del patrimonio (il che non è pacifico e anzi si contesta, per l'assenza di patrimonio attuale liquidabile e quin-



di la vantaggiosità della presente proposta già solo per questo migliorativa, con finanza esterna, rispetto a un patrimonio da liquidare inesistente), resta il fatto che nell'orizzonte temporale previsto dalla normativa in questione (**4 anni**), deve tenersi conto delle somme che, ai sensi dell'art. 14 ter comma 6 lett. b L.n. 3/2012, occorrono al mantenimento del debitore secondo l'indicazione del giudice.

Prendendo allora a parametro la retribuzione sopra indicata (1.100/1.200 euro/mese), il fabbisogno dichiarato dal debitore (900 euro/mese), la somma in eccedenza può essere stimata pari a quella indicata dal creditore, che per n. 13 mensilità e per l'orizzonte temporale in parola producono un patrimonio di **Euro 13.000**.

Ebbene, dato conto che – a differenza della crisi da sovraindebitamento – nella procedura di liquidazione **non è prevista** la necessità di pagamento integrale dell'IVA e delle ritenute alla fonte e che si potrebbero stimare spese analoghe a quelle indicate nella presente proposta, il prospetto di liquidazione sarebbe il seguente:

Tabella XV

Titolo	Importo	% liquidazione	Importo
Spese di procedura	5.000	100%	5.000,00
Paolucci ante grado 1 n. 1	1.904,96	100%	1.904,96
INPS surroga ante 1 n. 1	5.436,40	100%	5.436,40
Zagaglia ante grado 1 n. 2	7.529,60	8,74%	658,88
TOTALE			12.999,45
Explora ante grado 1 n. 5	763,00	0%	0
DM 10	3.665,07	0%	0
CONTRIBUTI IVS	3.711,24	0%	0
RATA INAIL	531,39	0%	0
SANZIONI	541,80	0%	0
RIT. FONTE	1.866,04	0%	0
IRPEF	1.269,11	0%	0
IVA GRADO	6.165,58	0%	0
TASSE AUTO - degradato	992,71	0%	0
chirografari	262.738,78	0%	0
Debiti per adempimenti di terzo	14.000,00	0%	0



fondo per debiti non dich.	62.848,86	0%	0
----------------------------	-----------	----	---

Basti aver riguardo che **tale ipotesi liquidatoria:**

- a) prevede in favore dei creditori muniti di privilegio ante grado 1 n. 2 (Zagaglia) una soddisfazione **inferiore (8,74%)** rispetto a quella garantita dalla presente proposta (**14,90%**), il tutto grazie all'apporto di finanza esterna;
- b) non prevede **alcuna soddisfazione** per i creditori muniti di privilegio successivo a quello sub a), mentre la presente proposta prevede per il creditore munito di privilegio ante 1 n. 5 la soddisfazione al 14,90%, nonché per quelli successivi la soddisfazione al 5% il tutto grazie all'apporto di finanza esterna ;
- c) non prevede **alcuna soddisfazione** per i creditori chirografari, mentre la presente proposta prevede una soddisfazione pari al 5%, il tutto grazie all'apporto di finanza esterna;
- d) **non prevede neppure la rinuncia** del creditori per adempimento del terzo al credito di ulteriori 14.000 euro.

In sintesi: alla luce dell'apporto di finanza esterna e dell'impegno del debitore a far comunque confluire la somma di Euro 250,00 mensili, la proposta qui formulata appare preferibile all'alternativa liquidatoria.

Discorso non dissimile può essere effettuato rispetto **all'alternativa liquidatoria atomistica (esecuzione individuale).**

Dato conto che esiste un pignoramento già eseguito sul quinto dello stipendio, il venir meno di effetti (come sopra evidenziati) discendenti dall'apertura e dall'omologa della presente procedura produrrebbe effetti meno favorevoli per i creditori.

Ipotizzando che l'importo pignorato resti stabile (220 euro/mese * 13 mensilità, pari a complessivi Euro 2.860 annui) il creditore chirografario attualmente assegnatario (che ad oggi vanta un credito di Euro 14.351,44) verrebbe integralmente soddisfatto in circa 65 mesi.

A quel punto, liberato lo stipendio dal pregresso vincolo, nel restante orizzonte temporale del piano (rispetto al quale è logico operare il presente raf-



fronto) pari a 31 mensilità, potrebbero essere incamerati complessivi Euro 6.820.

Tale importo non sarebbe neppure sufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori muniti di privilegio ante grado 1 ex art. 2751 bis. n. 1, pari a complessivi Euro 7.341,36.

* * *

11. CONCLUSIONI

In virtù di quanto sopra, il ricorrente come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

pertanto che l'Ecc.mo Tribunale voglia:

- fissare l'udienza ai sensi dell'art. 10, comma 1, della L. n. 3/2012, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella persona dell'Avv. Giovani Trapanese, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- ai sensi dell'art.10 comma 2 lett. C disponga che non possano essere iniziate o proseguite le azioni esecutive, con conseguente **sospensione del procedimento Trib. Ancona R.G.E. 814/2017** (creditore procedente INPS, udienza dichiarazione del terzo fissata al 2.10.2018, G.E. Dott.ssa Ficosec-co) nonché con conseguente **sospensione del pagamento del quinto dello stipendio** in favore di Pneuservice srl disposta con provvedimento di assegnazione del Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Ancona;
- in ipotesi di raggiungimento delle maggioranze, omologare il piano e la proposta presentati, nell'ambito della procedura di crisi da sovraindebitamento, dal sig. Gabriele Spedaletti;
- disporre in sede di omologa l'obbligo di procedere alla cancellazione del nominativo del Sig. Riccardo Spedaletti con sua segnalazione presso la Centrale Rischi, consentendogli l'accesso al sistema bancario;

Con riserva di apportare le modifiche ritenute necessarie

Con riserva di mutare, ove ritenuto, la presente procedura in quella di li-



quidazione.

* * *

Si produce copia dei seguenti documenti:

- 1) attestazione OCC nominato Avv. Giovanni Trapanese; ex artt. 9 comma II e 15 comma VI L. n. 3/2012 con contestuale attestazione ex art. 7 comma I l.n. 3/2012
- 2) ricorso per la nomina OCC;
- 3) visura Riccardo Gomme di Riccardo Spedaletti;
- 4) Conto economico al 31.12.2013;
- 5) Conto economico al 31.12.2014;
- 6) Conto economico al 31.12.2015;
- 7) registri iva al 31.12.2013;
- 8) registri Iva al 31.12.2014;
- 9) registri Iva al 31.12.2015;
- 10) registri Iva al 31.12.2016;
- 11) libro cespiti;
- 12) visura ipotecaria Riccardo Spedaletti
- 13) Visure Pra Riccardo Spedaletti
- 14) valutazione FIAT Panda;
- 15) dichiarazione motoveicolo;
- 16) dichiarazione Spedaletti cessione cespiti;
- 17) Saldo poste Pay al 18.5.2018
- 18) Lettera di assunzione;
- 19) Buste paga
- 20) Dichiarazione redditi anno imposta 2014
- 21) Dichiarazione redditi anno imposta 2015
- 22) Dichiarazione redditi anno imposta 2016
- 22a) Dichiarazione dei redditi anno imposta 2017
- 23) Dichiarazione sig. Spedaletti elenco debitori
- 24) Elenco dei creditori aggiornato
- 25) Accordo con MPS e prova dei pagamenti
- 26) dichiarazione sig. Gabriele Spedaletti su rinuncia azioni di recupero per somme versate al creditore MPS;



- 27) pagamento sig. Gabriele Spedaletti in favore di Michelin Italia S.p.a.
- 28) Provvedimento assegnazione R.G.E 416/2018 Trib. Ancona
- 29) Atti giudiziari passivi sig. Spedaletti;
- 30) Estratti di ruolo sig. Spedaletti
- 31) Dettaglio debiti vs. Agenzia Entrate Riscossione
- 32) Domanda di accesso e provvedimento di accoglimento per la definizione agevolata (c.d. rottamazione)
- 33) Certificato di residenza e stato di famiglia
- 34) Documentazione inerente spese di vita
- 35) Impegno sig. Gabriele Spedaletti a finanza esterna;
- 36) dichiarazione Avv. Trapanese;
- 37) prospetto conto corrente Hello Bank.

Con riserva di ogni ulteriore produzione ritenuta opportuna.

Ancona 13.7.2018

Avv. Fabiola Tombolini

Avv. Emanuela Scaleggi

Riccardo Spedaletti

Gabriele Spedaletti (per le ragioni e gli impegni in narrativa)



Avv. Emanuela Scaleggi
Via I Maggio 142/B
60121 Ancona
avvemanuelascaleggi@puntopec.it

Avv. Fabiola Tombolini
Via I Maggio 142/B
60121 Ancona
avvtombolini@siriopec.it

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

RG N. 2/2018 – G.D.: Dr.ssa Giovanna Bilò

Proposta di accordo ai creditori per la composizione della crisi da

sovraindebitamento ai sensi della legge n. 3/2012

del sig. RICCARDO SPEDALETTI

O.C.C.: Avv. Giovanni Trapanese

* * * *

INTEGRAZIONE DELLA PROPOSTA DI ACCORDO EX ART 9 L 3/2012

Il Sig. **RICCARDO SPEDALETTI**, con gli avv.ti Emanuela Scaleggi e Fabiola Tombolini in relazione al decreto emesso dal GD il 31.10.2018 (successivamente integrato con decreti 5.11 e 21.11.2018) in cui si prevede l'assegnazione di termine ex art 9 c.3 ter L3/2012 fino al 20.11.18, per apportare integrazioni alla proposta de quo e produrre nuovi documenti alla luce dei rilievi ivi formulati, nel termine concesso, e seguendo per punti le questioni rilevate dal giudicante,

espone quanto segue

1) Quanto alla fideiussione rilasciata a garanzia del mutuo ipotecario del padre del ricorrente.

A integrazione della documentazione prodotta si allega il contratto di mutuo ipotecario sottoscritto tra Spedaletti Gabriele / Banca Popolare di Ancona in data 26.08.2011 con relativo piano di ammortamento, ipoteca e fideiussione ([doc. 38](#) e [doc. 39](#)).

Il finanziamento è per complessivi € 144.588,28, con rimborso previsto in n. 240 rate mensili (scadenza anno 2031) e prevede:

- *Art 2:* assicurazione del debitore principale per gli eventi morte e infortunio-malattia, con tutela del patrimonio anche in tali eventi, così da poter far fronte in modo regolare e puntuali agli obblighi di rimborso previsti per l'intera durata.
- *Art 6:* concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà del debitore;
- *Art 9:* fideiussione da parte di Riccardo Spedaletti (fino a concorrenza della somma di € 217.500,00). Non è prevista la preventiva escussione ex art 1944 cc.

Si allega anche dichiarazione rilasciata da UBI che conferma che ad oggi il mutuo garantito da fideiussione risulta in regolare ammortamento con saldo dei ratei a tutte le scadenze maturate, che ad oggi ammontano a circa € 720 mensili ([doc.](#)



40). Le singole rate vengono soddisfatte mensilmente con addebito diretto sul conto di Gabriele Spedaletti presso la stessa banca, in cui sono canalizzati i redditi da lavoro e pensione.

Il debito residuo, compreso il pagamento del rateo di dicembre 2018 che scade in questi giorni, è pari a € 100.000 (quota capitale + interessi).

Questa la situazione aggiornata della posizione, a fronte della quale, in ragione delle non univoche opzioni interpretative disponibili, ci si sofferma brevemente in merito al trattamento ipotizzabile, anche alla luce delle indicazioni offerte dal Giudicante nel proprio decreto.

UBI è in primo luogo soggetto beneficiario di una fideiussione non escussa né al momento escutibile, per sua stessa dichiarazione, non ricorrendo alcun inadempimento del mutuatario. Il contratto di mutuo è in corso e prosegue tra le parti (al di fuori del piano) in regolare ammortamento.

Se ne trae una prima considerazione per cui non vi è al momento della proposizione della proposta un credito attuale e esigibile nei confronti del ricorrente, ma solo *eventuale* sia nel *quantum* (ad oggi disponibile solo nell'ammontare massimo possibile) che nell'*an*, che attiene al (diverso e accessorio) rapporto fideiussorio tra la Banca e il ricorrente. Si discute quindi sulla natura concorsuale o meno di tale posizione "creditoria", che parte della giurisprudenza riconduce all'art 55 lf (richiamato dall'art 169 lf in tema di concordato preventivo).

E' tuttavia noto che in tema di rapporti pendenti, ma anche di contratti non esauriti, seppure con prestazioni già "eseguite" (come nel caso del mutuo, cui la fideiussione accede) allo stato attuale manca una normativa specifica per le procedure di sovraindebitamento (quanto meno *de iure condito*, in attesa della riforma del codice della crisi non ancora emanata), e che pertanto è inevitabile uno sforzo interpretativo per l'individuazione di una disciplina di riferimento.

Ora, la questione della applicabilità dell'art 55 lf al sovraindebitamento, e alla fideiussione *de quo*, in piena analogia e aderenza con la disciplina del concordato preventivo non risulta del tutto pacifica, e condiziona la decisione circa la partecipazione o meno di tale creditore al piano, con diritto di voto e eventuale soddisfazione.

L'accordo è infatti opponibile ai creditori *anteriori* all'ammissione di cui all'art 10 L.3/2012, ed occorre individuare dove vada collocato anche temporalmente in base all'art 55 lf il creditore di una fideiussione non escussa, specie con riferimento a un mutuo ancora in corso e regolarmente adempiuto, stipulato da soggetto



diverso dal debitore ricorrente¹.

Stabilire i diritti che ha il fideiussore non escusso e in particolare se ha diritto al voto è questione già nel concordato molto controversa in mancanza di una espressa disposizione normativa², lo è poi ulteriormente nel sovraindebitamento, non pacifica l'applicazione di tutte le norme della procedura "maggiore".

La ragione risiede nel dover trovare con le attuali norme un difficile equilibrio tra l'esigenza di tutelare il beneficiario, che potrebbe avere necessità di escutere la garanzia in un momento qualsiasi dell'esecuzione del piano e di non vedere pregiudicata la propria posizione, con l'esigenza della massa di non veder partecipare al passivo un credito non ancora dovuto (e del tutto eventuale)³.

Il diritto di voto, per effetto del combinato disposto degli artt. 169 e 55 l.f, può in effetti garantire una maggior tutela per tale creditore solo eventuale, ma rischia di incidere in maniera significativa e sviante sulle maggioranze, dando spazio a soggetto non ancora (e forse mai) titolare di credito effettivo.

Si pensi al caso del ricorrente: vi è una solida solvibilità del padre rispetto al mutuo assunto (peraltro ulteriormente garantita da polizza vita/morte/infortunio), in regolare ammortamento e con garanzia ipotecaria capiente, a fronte di un potenziale "credito" da fideiussione sul residuo importo che non sia adempiuto (e progressivamente riducentesi con il pagamento dei ratei) per attuali €100.000,00. Tale somma è in grado di incidere significativamente sulle maggioranze della proposta. Un credito che si ritiene possa essere allocato al di fuori della procedura, in quanto allo stato non esistente

In tale contesto si inserisce la valutazione che, anche a non considerare l'esistenza di un "rapporto pendente" ai sensi dell'art 169 bis (che pure parte della giurisprudenza riconosce addirittura in ipotesi di mutui "diretti" dei sovraindebitati, esclusi dai piani in quanto "in corso", vd *infra*), nel sovraindebitamento non è

¹ Si tratta in sostanza di valutare nel sovraindebitamento non gli effetti dell'accordo del debitore principale sui suoi fideiussori, ma gli effetti dell'accordo del fideiussore sui debiti (da fideiussione) altrui, non ancora escussi, per i quali il debitore principale sta regolarmente procedendo al pagamento e non si trova in situazione di crisi.

² Sulla "non concorsualità" del credito non ancora attuale del titolare di fideiussione non escussa, anche in ambito di concordato, vd anche Giorgio Edoardo Agosti, Giuseppe Rebecca, *"Il diritto di voto dei coobbligati fideiussori non escussi nella procedura di concordato preventivo"*, Il Fallimentarista, 16 ottobre 2014.

³ Si veda Appello Napoli, 11 Febbraio 2016. Est. D'Aquino (in fattispecie di fideiussori solidali non ancora escussi), dove si esclude il voto e si evidenzia come "prevalente" l'esigenza di scongiurare il rischio di incremento del passivo ai fini del voto e della conseguente alterazione delle maggioranze, non ostando a tale opzione ermeneutica l'ammissione al passivo dei crediti contestati (art. 176 legge fall.), perché subordinata alla valutazione prognostica del giudice delegato e comunque ispirata dalla ratio tendente a garantire che i votanti coincidano con coloro che poi costituiranno il passivo definitivo (in www.ilcaso.it)



pacificamente applicabile neppure l'art 55 lf.

La norma è espressamente richiamata per il concordato dall'art 169 lf, ma non per il sovraindebitamento, ove si ritrova una disposizione ad hoc, che "evoca" solo parzialmente il primo comma, all'art 9 c. 3 quater della L 3/2012:

"Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile",

Proprio a tale formulazione (*ubi lex voluit dixit*) la giurisprudenza ha ricondotto una interpretazione nel senso di non applicabilità dell'art 55 lf, norma di carattere eccezionale per la quale difetterebbe un richiamo espresso.

Si registrano nel merito alcuni provvedimenti che riconoscono la non applicabilità del principio della scadenza dei debiti pecuniari al deposito della domanda, di pari passo con la possibilità (vd. Tribunale di Milano, ord. dicembre 2017⁴) di escludere dal piano i contratti in regolare adempimento, superata così la nota diatriba circa l'allocatione dei mutui tra i contratti pendenti o tra i debiti.

Dato atto di quanto sopra, si ritiene possano essere solidi argomenti a sostegno di una non automatica applicazione al sovraindebitamento dei principi di cui alla richiamata Cass. 9736/1990 in tema di concordato, che consente al creditore di più obbligati in solido di partecipare al voto per l'intero in forza del richiamo all'art. 55 ex art 169 lf.

Ciò anche alla luce della oggettiva difficoltà di allineare il dato del "debito" attuale con il più prossimo "passivo" che si realizzi nel corso del piano, per la progressiva riduzione dell'importo che venga via via onorato dal debitore principale.

In concreto vi è poi una ulteriore particolarità: il debitore garantito (e adempiente) coincide con il soggetto che garantisce l'esecuzione del piano attraverso l'apporto di propria finanza esterna, per il quale è stato offerto e approfondito anche in questa sede il supporto di un attestatore, come previsto dalla norma.

Un eventuale default con inadempimento di Gabriele Spedaletti ai propri impegni andrebbe a travolgere lo stesso accordo del figlio che si basa sul suo apporto esterno, con una non sostenibilità e esecuzione del piano stessa, che prescinde

⁴ Per un commento dell'ordinanza e in tema di inapplicabilità dell'art 55 lf al sovraindebitamento, si veda G. Benvenuto, Il Fallimentarista, "Sovraindebitamento: l'accordo di composizione della crisi di famiglia", del 26.9.2018: nello specifico, tra i creditori destinatari della proposta era assente la banca ipotecaria, permanendo la corretta esecuzione del piano di ammortamento, e la continuazione del contratto. Nello stesso senso, Tribunale di Padova, 13.4.2018



dalla somma offerta in soddisfazione falcidiata (chirografo) per il debito UBI.

Per tali ragioni si ritiene potersi accedere, nel caso specifico, alla tesi della non applicabilità del richiamato art 55 lf alla proposta del quo.

Mancherebbe in sintesi, per giustificare il riconoscimento di un diritto di voto in capo al beneficiario già dall'apertura del concorso, una *attualizzazione del credito ai sensi dell'art. 55 lf*:

- sia con riferimento al debitore principale: non vi è coincidenza soggettiva, il mutuo è in corso e adempiuto da soggetto diverso dal ricorrente, per cui non è coinvolto dall'art 55 lf. In nessun modo la procedura esdebita il mutuatario;

- sia con riferimento al fideiussore-ricorrente: assente nel sovraindebitamento una norma di carattere eccezionale come l'art 55 lf. Anche per il fideiussore si realizza una prosecuzione del rapporto.

Ove, diversamente, il Giudicante ritenga invece di far accedere al piano (e al voto) anche il debito per fideiussione UBI non escussa, si indica al fine del voto, ad oggi, l'importo del debito residuo, di €100.000,00.

A integrazione del piano, per tale ipotesi ove ritenuto necessario e in via subordinata a quanto sopra indicato, si prevede la soddisfazione "eventuale" del creditore UBI nella sola ipotesi di escussione legittima della garanzia nel corso di durata del piano, con trattamento nella Classe 3, per la medesima percentuale indicata per gli altri creditori ivi indicati.

L'eventuale pagamento viene previsto con appostazione di una maggiore somma nel fondo già previsto, e in aggiunta agli ulteriori creditori "eventuali", a integrazione della cd "*finanza esterna condizionata*", indicata prudenzialmente nella misura massima possibile, ad oggi pari al 5% di 100.000,00, salva la necessità comunque di riduzione in relazione al montare effettivo del credito attualizzato alla effettiva escussione ([doc. 41](#))⁵.

Questo il prospetto, che in tale ipotesi andrebbe a sostituire quanto riportato a pag. 24 della proposta, fermo il resto

CLASSE 3*				
Contributi I.v.s.	1**	3.711,24	5 %	185,56
Rata Inail	1**	531,39	5%	26,57

⁵ Con l'occasione è stata raccolta la disponibilità del dichiarante, Gabriele Spedaletti, a procedere alla proroga dell'impegno alla finanza esterna per l'ipotesi di omologa entro il 15.3.2019 e non alla data prevista (doc. 35) al 31.12.2018).



Sanzioni	8**	541,8	5%	27,09
Irpef	18**	1.269,11	5%	63,46
Tasse automobilistiche	***	992,71	5%	49,64
Chirografari		263.973,51	5%	13.198,68
				(14.786,60)
<i>Fondo debiti non dich. °</i>		62.848,86	5%	3.142,44
<i>Fondo escussione UBI °</i>		<i>Fino a 100.000</i>	5%	5.000
Adempimenti del terzo+		14.000,00	0%	0
TOTALE		480.199,27	-	46.967,08

* soddisfatto mediante apporto di finanza esterna

** degradato per incapienza

*** degradato per incapienza e per bene non rinvenuto

° soddisfatto mediante ulteriore finanza esterna condizionata

+ nessuna soddisfazione in ragione di espressa rinuncia del creditore condizionata all'omologa.

2) Quanto alla rinuncia al credito da parte di Gabriele Spedaletti per €6.000

Al fine di migliore chiarezza circa la rinuncia del Sig. Gabriele Spedaletti anche per tale credito, in aggiunta a quanto già indicato nel ricorso (pag. 21) si allega dichiarazione espressa da parte dello stesso ([doc. 41](#)).

3) Quanto alle capacità reddituali del garante, Gabriele Spedaletti

A ulteriore supporto della capacità reddituale del garante, si precisa che lo stesso, oltre al patrimonio immobiliare di cui si è dato atto, percepisce un reddito da pensione di circa € 1.800 mensili netti ([doc. 42](#)), oltre a altrettanti €1.800,00 (netti) derivanti da rapporto di lavoro dipendente ([doc. 43](#)), il tutto per complessivi € 3.600,00, a parte il futuro TFR che verrebbe percepito alla cessazione anche di tale rapporto. Si produce ultima dichiarazione di redditi ([doc. 44](#)).

4) Quanto ai veicoli radiati al PRA per esportazione all'estero e al motociclo

Per tali veicoli il ricorrente ha effettuato ulteriori accessi presso il PRA, per reperire documentazione di dettaglio, che tuttavia non è stato possibile recuperare in ragione del tempo trascorso (anche oltre i cinque anni precedenti il deposito del piano) e del fatto che gli uffici gli hanno riferito che con la radiazione e esportazione il certificato di proprietà non è ulteriormente disponibile.

Della situazione effettiva e del trattamento di tali veicoli il ricorrente rilascia dichiarazione a parte ([doc. 45](#)) con i seguenti elementi che qui riporta sotto la pro-



pria responsabilità, non avendo conservato una specifica documentazione in ragione del tempo trascorso e del modesto valore dei mezzi:

- TG CA136SK: si allega l'ispezione PRA ([doc. 46](#)) da cui risulta l'acquisto nel 2010 per euro 8.500,00 e la cessazione dalla circolazione in data 1.6.2011 per "esportazione".
- TG CY203XA: l'auto sarebbe stata "venduta su carro attrezzi" a fine 2012 ([doc. 47](#)) a valore irrisorio (circa 600 euro) poiché durante un viaggio, all'altezza di Bologna, subiva un danno che rendeva antieconomica la sua sistemazione (rottura del cambio automatico, bruciato l'impianto elettrico);
- TG AZ949MN: auto di valore modesto e acquistata già a dicembre 2015 in condizioni precarie al prezzo di € 500,00 ([doc. 48](#)). Dopo un anno, al guasto della turbina, è stata disposta la cessazione dalla circolazione, cessione per i pezzi di ricambio (circa 180 euro).

In merito al motociclo, si allegano le foto scattate dal ricorrente, che ne documentano l'incommerciabilità ([doc. 49](#)).

5) Quanto al calcolo degli interessi ai fini del voto (unitamente agli importi oggetto di falcidia, sia per capitali che interessi)

A fronte della dilazione di pagamento dei privilegiati di cui alla Classe 1, si offre di seguito il richiesto conteggio degli interessi (per i quali era previsto un margine di finanza esterna forfetariamente indicato in euro 175,35, da integrare come di seguito indicato) di cui tener conto ai fini del voto oltre che del riparto:

Ragioni di credito	Grado priv.	Totale	%	Dovuto	Interessi per la dilazione
Spese di procedura		5.000,00	100%	5.000,00	xxxx
CLASSE 1					
Paolucci	Ante 1 n. 1	1.904,96	100%	1.904,96	17,00
INPS surroga	Ante 1 n. 1	5.436,40	100%	5.436,40	50,16
D.m. 10	1 (art. 7 L.n. 3/12)	3.665,07	100%	3.665,07	51,17
Rit. Fonte Irpef	18 (art. 7 L.n. 3/12)	1.866,04	100%	1.866,04	31,31
IVA	19 (art. 7 L.n. 3/12)	6.165,58	100%	6.165,58	140,62
				(24.038,05)	290,20



Pe un dettaglio della modalità di calcolo si allegano le relative tabelle ([doc. 50](#))

L'importo complessivo per "interessi da dilazione" per i privilegiati chiamati al voto nella classe 1 (pagati per intero con finanza del debitore) è pari a 290,20 e comunque a una somma inferiore a € 500,00.

Per la classe 1 non è prevista alcuna falcidia del credito.

In relazione agli altri privilegiati, allocati nelle Classi 2 e 3, degradati a chirografo per incapienza ex art 7 si precisa che non vi è una falcidia parziale ma totale del credito, esaurito l'attivo del ricorrente già al pagamento della classe 1, che per tale ragione è stato appostato per intero, al 100%, al chirografo.

Il piano e l'attestazione evidenziano tale situazione, e cioè che con le finanze disponibili non vi sarebbe alcuna soddisfazione di tali creditori anche privilegiati, quindi degradati al 100%.

Pertanto, anche ai fini del voto, si evidenzia che non vi sono somme stralciate "residue" rispetto a quanto viene corrisposto in privilegio, poiché si tratta di classe di chirografari (degradati).

L'intero apporto di attivo che viene distribuito proviene da finanza esterna e per tale ragione ai privilegiati degradati al chirografo, in linea con i chirografari, non sono stati riconosciuti interessi (su somme che non sarebbero disponibili per loro come per i chirografari).

Ove si reputi necessario procedere a una specifica indicazione degli interessi anche per tali soggetti (fermo l'attivo messo a disposizione con la finanza esterna per tali classi) ci si riserva la produzione del relativo conteggio, evidenziando come gli importi sarebbero comunque tali da non incidere sulle rispettive percentuali di voto. Per i componenti delle classi 2 e 3 infatti è prevista la votazione per l'intero credito (essendo stralciato al 100% il privilegio).

Per il pagamento degli interessi sui privilegi di cui al piano, si integra la proposta (in cui vi è un margine di finanza esterna di € 175,35 per gli interessi) con aumento del fondo di finanza esterna nella misura di quanto eventualmente necessario a tale titolo, fino a un massimo di €1.000,00, con la dichiarazione che si allega ([doc. 41](#)).

A maggior chiarimento sul punto, si integrano e modificano le conclusioni riportate in tema (vd. pag. 22 della proposta) per la Classe 1 nei termini seguenti:

"CLASSE 1: creditori privilegiati soddisfatti al 100% entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa con previsione di versamento di acconti trimestrali, nel rispetto dell'ordine dei privilegi, maggiorati degli interessi ai sensi dell'art. 9 L.n. 3/2012."



Inoltre, sempre a maggior chiarezza delle integrazioni qui proposte, si offre rielaborazione della tabella delle “somme disponibili per la procedura” riportata nel piano a pag. 18 (Tabella XIII), alla luce dell’integrazione di “Finanza esterna condizionata” di cui si è riferito (con il dettaglio di cui al doc. 41):

Tabella XIII

	Euro
Contributo del debitore	24.000,00
Finanza esterna	15.000,00
Finanza esterna condizionata (Importi massimi previsti)	3.500,00 5.000 1.000
TOTALE	48.500,00
<i>Rinunce al credito</i>	<i>14.000,00</i>

6) Quanto al provvedimento di assegnazione giudiziale del credito

Il provvedimento di assegnazione delle somme in favore del creditore Pneuservice risulta al momento sub iudice, e non definitivo, per la pendenza di ricorso ex art 617 cpc. formulato dall’INPS, in ragione del conflitto creatosi tra le due procedure esecutive avviate entrambe con notifica al datore di lavoro.

Si allega in proposito il verbale dell’udienza tenutasi il 27.11.2018 ([doc. 51](#)) in cui il GE ha concesso alle parti un termine per note, per poter procedere alla decisione sulla richiesta sospensiva.

Da quanto sopra emerge la non maturata definitività del provvedimento di assegnazione ad oggi o, quantomeno, che tale definitività è al momento sub iudice, in quanto sottoposta all’esame del GE, come sopra documentato, con udienza chiamata al 27.11.2018.

Ancora prima che la fondatezza e la non definitività del provvedimento di assegnazione delle somme, ottenuto nonostante un preventivo pignoramento delle stesse somme da parte di altro creditore (INPS) si ritiene utile segnalare la prevalenza di un principio di tutela della *par condicio creditorum* anche in questa fase.

Si tratta, nel caso specifico, di crediti “futuri” per i quali è noto il dibattito circa l’impossibilità di una loro “prenotazione” a discapito del concorso (in particolare rilevato anche che si tratta di assegnazione dei debiti pro solvendo e non pro soluto), in ragione della produzione degli effetti del pignoramento propri della proce-



dura di sovraindebitamento⁶.

Una ipotesi quindi diversa da quella dei crediti maturati e assegnati ante concorso, e non pagati, per cui la giurisprudenza di merito si sta orientando in senso favorevole alla inopponibilità del provvedimento di assegnazione per la fase successiva all'omologa. Si allega in proposito la decisione del Tribunale di Milano, 9.7.2018 ([doc. 52](#)), con cui si è disposta la cessazione degli effetti dell'ordinanza di assegnazione su crediti futuri, appresi all'attivo per la distribuzione.

Da ultimo va considerato come un diverso ragionamento esponga il sistema a uno sbarramento dell'accesso alla normativa benefica rappresentata dal sovraindebitamento proprio a quei soggetti più deboli (titolari di solo reddito da lavoro) cui è rivolta, esponendoli a effetto ineliminabile della sottrazione anche futura (anche in ottica di liquidazione del patrimonio e di necessaria indicazione della somma "minima" di sopravvivenza?) di attivo da distribuire al concorso.

E ciò anche ove vi sia una conclamata consapevolezza del creditore di violare la par condicio (si veda la procedura in esame, in cui al creditore istante è stato dichiarato il sovraindebitamento e l'accesso alla procedura) e in assenza delle tutele protettive con il deposito della domanda ma anche di quelle rimediali invece concesse con le azioni revocatorie (almeno nei confronti dell'accipiens) fallimentari.

Quanto sopra, in relazione alla tutela della par condicio, alla non prenotabilità di un credito futuro, e infine alla non definitività allo stato del provvedimento di assegnazione de quo (pendente ricorso ex art 617 cpc), porta a ritenere si possa accedere alla scelta di inopponibilità del provvedimento di assegnazione dopo l'omologa del piano (e di sua sospensione nell'esecuzione a partire dall'ammissione della proposta), onde evitare una violazione altrimenti ineliminabile della par condicio creditorum.

* * * *

Resta ferma, per quanto qui non modificato o integrato, la proposta già formulata, salve le integrazioni ulteriori che siano opportune e richieste anche in occasione della prevista convocazione per l'udienza dell'11.12.2018

* * * *

Si producono i seguenti documenti, oltre a [integrazione dell'attestazione](#) :

38) contratto di mutuo 26.08.2011;

39) piano di ammortamento;

⁶ Cfr. R. Cammarata, "RAPPORTI TRA SOVRAINDEBITAMENTO E PROCEDURE ESECUTIVE INDIVIDUALI: QUALI TUTELE PER IL DEBITORE?", in www.ilcaso.it, pag. 7 e segg.



- 40) comunicazione UBI regolare ammortamento;
- 41) Impegni del Sig. Gabriele Spedaletti a integrazione di quanto già allegato con la proposta (doc. 35);
- 42) pensione Gabriele Spedaletti
- 43) buste paga Gabriele Spedaletti
- 44) dichiarazione dei redditi 2017 Gabriele Spedaletti;
- 45) dichiarazione Riccardo Spedaletti;
- 46) visura PRA, TG : CA136SK;
- 47) visura PRA, TG CY203XA;
- 48) visura PRA, TG AZ949MN;
- 49) fotografie motociclo;
- 50) Tabelle di calcolo interessi;
- 51) verbale udienza 27.11.2018
- 52) Trib di Milano, 9.7.2018.

Ancona 4.12.2018

Avv. Fabiola Tombolini

Avv. Emanuela Scaleggi

Riccardo Spedaletti

Gabriele Spedaletti (per gli impegni in narrativa)





TRIBUNALE DI ANCONA
Sezione II civile

Il G.D.,

vista la proposta di accordo di composizione della crisi depositata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, l. 27.01.2012, n. 3, da Riccardo Spedaletti, in data 19.07.2018;

rilevato che sussiste la competenza dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente la propria residenza in Osimo (AN);

che lo Spedaletti presenta i requisiti soggettivi di accesso alla procedura non esercitando, allo stato, attività imprenditoriale o professionale ed avendo contratto i debiti di impresa oggetto della presente proposta nell'espletamento di un'attività cessata in data 01.04.2016 (cfr. visura camerale della Riccardo Gomme di Spedaletti Riccardo). Alla stregua dell'art. 10 l. fall., pertanto, egli non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dalla l. 3/2012. Infatti, non è ipotizzabile una prosecuzione dell'attività d'impresa successivamente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, dal momento che le risultanze contabili attestano l'effettiva cessazione dell'attività produttiva addirittura a far data dal 2013 (come confermato dalla cessione dei beni produttivi, intervenuta in detto anno, e dai conti economici del triennio successivo, con appostamenti pari a 0). Ne consegue che il ricorrente non sarebbe comunque sottoponibile alla procedura fallimentare in ragione della sussistenza dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 1 l. fall. Dal 2 maggio 2016, infine, il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato presso la Tecnoauto S.n.c. (cfr. lettera di assunzione in atti);

che lo Spedaletti versa in una evidente condizione di sovraindebitamento, come attesta la sproporzione tra le sue risorse, consistenti nel solo suo reddito mensile netto, pari ad € 1.100,00, e l'esposizione debitoria complessiva di € 375.199,27;

che non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14^{bis};

che, secondo quanto attestato dall'Avv. Giovanni Trapanese, professionista nominato ai sensi dell'art. 15, comma 9, con provvedimento del 20.09.2016, la documentazione fornita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

che, infatti, risulta allegato al ricorso l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme a ciascuno dovute. L'esposizione debitoria complessiva, come detto, ammonta ad € 375.199,27, così ripartiti:

- € 3.283,83 nei confronti di Mauro Paolucci, di cui € 1.904,96 (oltre interessi) in via privilegiata *ex art. 2751 bis*, n. 1, c.c., ed € 1.378,87 in chirografo;

- € 6.381,27 nei confronti dell'INPS, di cui € 5.436,40 (oltre interessi) in privilegio *ex art. 2751 bis*, n. 1, c.c. ed € 944,87 in chirografo;

- € 32.913,72 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui:

€ 7.907,7 in privilegio *ex art. 2753 c.c.*;

€ 992,71 in privilegio *ex art. 2758 c.c.*;

€ 541,8 in privilegio *ex art. 2754 c.c.*;

€ 3.135,15 in privilegio *ex art. 2752, comma 1, c.c.*;

€ 6.165,58 in privilegio *ex art. 2752, comma 3, c.c.*;



€ 14.170,78 in chirografo.

Va precisato che il debito erariale è stato appostato nella misura risultante dalla decurtazione conseguente all'accesso alla definizione agevolata previsto dall'art. 1 d.l. 16.10.2017, n. 148 conv. in l. 4.12.2017, n. 172 che ha esteso l'applicazione dell'art. 6 d.l. 22.10.2016, n. 193 conv. in l. 1.12.2016, n. 225. L'opzione è ammissibile, dal momento che è lo stesso art. 6 citato, al comma 9-ter, a stabilire che nelle proposte di accordo o del piano del consumatore il debitore debba provvedere al pagamento del debito, come risultante dall'accesso alla definizione agevolata, "anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo". Parimenti legittima è la scelta di non considerare come prededucibili le somme destinate all'estinzione di tale debito, dal momento che l'art. 6, comma 13, estende il trattamento contemplato agli artt. 111 e 111bis l. fall. alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata solo nell'ambito delle procedure concorsuali e di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dalla legge fallimentare, non richiamando (al contrario del comma 9ter) la l. 3/2012 sul sovraindebitamento;

- € 9.110,81 (oltre interessi) nei confronti della dott.ssa Orietta Zagaglia, di cui € 7.529,60 (oltre interessi) in privilegio *ex art.* 2751bis, n. 2, c.c. ed € 1.581,21 in chirografo;

€ 923,31 (oltre interessi) nei confronti di Explora Soc. Coop., di cui € 763,00 (oltre interessi) in privilegio *ex art.* 2751bis, n. 5, c.c. ed € 160,31 in chirografo;

- € 63.869,14 nei confronti del ceto bancario in chirografo, di cui € 39.740,00 verso la UBI Banca ed € 24.129,87 verso Tiberius Spv S.r.l., quale cessionaria di Unicredit S.p.a.;

- € 191.902,37 nei confronti dei fornitori in chirografo, di cui:

€ 1.161,30 verso Top Ruote S.r.l.;

€ 4.765,10 verso Royal Pneus S.r.l. in liquidazione;

€ 19.880,91 verso Carlini Gomme S.r.l.;

€ 14.778,56 verso Deraco S.r.l.;

€ 14.351,44 verso Pneuservice S.r.l.;

€ 859,42 verso Pneus Net S.r.l.;

€ 1.210,96 verso Illumia S.p.a.;

€ 14.565,75 verso CDP Group S.p.a.;

€ 35.739,88 verso Michelin Italia Sami S.p.a.;

€ 16.720,21 verso Felsinea Gomme S.p.a.;

€ 6.606,99 verso Agos Ducato S.p.a.;

€ 8.341,81 verso Crio Finance Spv II S.r.l.;

- € 14.000,00 in chirografo nei confronti di Spedaletti Gabriele;

Risulta, infine, una richiesta di pagamento per € 62.848,86 da parte di Agecredit S.p.a. per asseriti debiti contratti nei confronti di Telecom Italia S.p.a. e Società Regionale Garanzia Marche S.c.p.a. Nessuna delle società menzionate ha fornito riscontro circa il fondamento della pretesa. Tuttavia il ricorrente ha riservato a tale credito, ove accertato, il medesimo trattamento destinato agli altri chirografari, all'uopo destinando apposita finanza esterna che il sig. Gabriele Spedaletti si è impegnato ad erogare;

ritenuta condivisibile la mancata inclusione nel novero dei creditori della Ubi Finance S.p.a., beneficiaria di una fideiussione prestata dal ricorrente a garanzia del mutuo contratto dal padre, attualmente pari ad € 99.183,77. Il rapporto risulta, infatti, regolarmente onorato dal mutuatario che, secondo gli accertamenti compiuti dall'O.C.C., è persona senz'altro solvibile. Trattasi, pertanto, di debito meramente eventuale, sia nell'an, sia nel quantum. Quandanche Ubi decidesse di escutere la garanzia, poi, residuerebbe comunque un diritto di regresso del ricorrente nei confronti del padre, diritto che appare senz'altro suscettibile di soddisfacimento, allo stato, alla luce delle capacità reddituali e del patrimonio immobiliare del garantito;



rilevato, ancora, che lo Spedaletti non è proprietario di beni, eccezion fatta per il veicolo Fiat Panda, tg MS221425, immatricolato nel 1988, e del motociclo Yamaha XT 600, tg CR072607, immatricolato nel 1985, entrambi privi di valore commerciale;

che, quanto agli atti di disposizione compiuti nel corso dell'ultimo quinquennio, il ricorrente ha provveduto alla cessione dei beni aziendali, consistenti in un compressore a vite Nuair Saturn 10-10 e un carrello combinato BM Tools, in favore dei creditori, a titolo di *datio in solutum*, in concomitanza con la cessazione dell'attività d'impresa, nel 2013. Trattasi di cespiti acquistati nel 2012 al prezzo, rispettivamente, di € 4.570,00 ed € 1.550,00. Come rilevato dall'O.C.C., pertanto, atteso il ridotto valore iniziale e l'ulteriore svilimento inevitabilmente conseguente al passaggio del tempo, può ritenersi che la cessione nell'immediatezza della cessazione dell'attività e al fine di ridurre il monte debiti, salvaguardando il valore dei detti cespiti, abbia costituito la soluzione maggiormente conveniente per i creditori. Analoghe considerazioni possono svolgersi relativamente ai beni mobili registrati in passati acquisti dal ricorrente. Risulta, infatti, dagli atti la radiazione dal PRA, per cessione finalizzata all'esportazione all'estero o alla demolizione, delle autovetture Audi 8E, tg CA136SK, Nissan 2.5 DCI, tg CY203XA, nel dicembre 2012, e Volvo 1.9I 16 VT, tg AZ949MN, nel dicembre 2016. L'Audi era stata immatricolata nel 2002 ed acquistata dal ricorrente nel 2010 al prezzo di € 8.500; la Nissan era stata immatricolata nel 2006 ed acquistata dallo Spedaletti, nel 2012, al prezzo di € 13.900,00; la Volvo era stata acquistata nel 2015 per il modesto importo di € 500,00. Secondo quanto dichiarato dal ricorrente, le cessioni dell'Audi e della Nissan sono state effettuate senza previsione di alcun corrispettivo, a fronte dell'assunzione, da parte del cessionario, dei costi di trasporto. La Volvo è stata ceduta al prezzo di € 180,00;

che il ricorrente ha documentato la propria situazione reddituale degli ultimi tre anni, dimostrando che la sua unica fonte di reddito è costituita dalla retribuzione di cui fruisce quale operaio presso la Tecnoauto S.n.c., e ha, altresì, depositato le scritture contabili relative all'attività d'impresa precedentemente svolta;

che, come attestato dai certificati di residenza e stato di famiglia, pure prodotti, il ricorrente è celibe, non ha figli e vive presso i propri genitori;

che è stato, altresì, depositato l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento, quantificate in € 900,00 mensili;

considerato che lo Spedaletti propone il pagamento integrale delle spese di procedura, consistenti nei compensi all'O.C.C., concordati in € 2.500,00, e al difensore che ha predisposto il ricorso, per ulteriori € 2.500,00, mediante acconti trimestrali e nel termine di 8 anni dall'omologazione dell'accordo, ed il pagamento dei creditori nelle seguenti misure:

- soddisfacimento integrale del credito privilegiato di primo grado di Paolucci Mauro e dell'Inps, per complessivi € 7.408,52, mediante rate trimestrali e nel termine di 8 anni dall'omologazione dell'accordo;
- soddisfacimento integrale del credito dell'Agenzia delle Entrate per ritenute, pari a complessivi € 5.613,59, e per Iva, per € 6.306,2;
- soddisfacimento dei crediti privilegiati della dott.ssa Orietta Zagaglia e della Explora Soc. Coop. nella misura del 14,90% entro 8 anni dal passaggio in giudicato del decreto di omologa e così, rispettivamente, per € 1.121,91 ed € 113,69;
- soddisfacimento dei creditori chirografari, anche per effetto della degradazione conseguente alla falcidia, nella misura del 5% e, così, per complessivi € 41.967,08;

che, a tal fine, il debitore mette a disposizione € 250,00 mensili, da detrarre dal proprio stipendio, per un arco di temporale di 8 anni, e, così, per complessivi € 24.000, nonché € 15.000 a titolo di finanza esterna (oltre ad un appostamento di ulteriori € 3.500 per gli eventuali crediti di Agecredit), provenienti dal padre del ricorrente, sig. Gabriele Spedaletti, e che saranno versati, quanto ad € 6.000 entro 30



giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione dell'accordo e quanto ai restanti € 9.000 in ratei mensili di € 150,00 per gli otto anni di durata del piano. Il sig. Gabriele Spedaletti ha, a tal fine, sottoscritto la proposta di accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, l. 3/2012. Egli ha, inoltre, rinunciato al credito di € 14.000 nei confronti del figlio, maturato in conseguenza del pagamento dei debiti assunti dal ricorrente nei confronti di MPS e Michelin S.p.a.;

rilevato che l'Avv. Giovanni Trapanese ha attestato la veridicità dei dati come sopra riportati e ha ritenuto il piano proposto fattibile in considerazione della ritenuta inopponibilità alla procedura del provvedimento di assegnazione del quinto dello stipendio emesso, in data 19.03.2018, in favore del creditore Pneuservice S.r.l. nell'ambito dell'esecuzione n. 416/2018 R.G.E. A prescindere dalla questione dell'opponibilità del provvedimento *ex* art. 553 c.p.c. alle procedure di sovraindebitamento, nel caso di specie è pacifica la non definitività dello stesso, a fronte dell'opposizione promossa da INPS, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. I redditi da lavoro dipendente dello Spedaletti devono, pertanto, ritenersi interamente disponibili;

ritenuta la conformità della proposta all'ordine delle cause legittime di prelazione, giacché le risorse del ricorrente vengono prioritariamente ed integralmente destinate al soddisfacimento dei lavoratori, nonché dei crediti Iva e per ritenute alla fonte, *ex* art. 7 l. 3/2012, mentre i restanti crediti risultano soddisfatti (parzialmente) mediante il ricorso a finanza esterna. Corretta risulta, altresì, la ripartizione dei creditori in tre classi, distinti in considerazione dell'entità del soddisfacimento e della natura privilegiata o chirografaria della pretesa. In proposito occorre solo precisare che, mentre i creditori della classe n. 1, privilegiati e soddisfatti per intero, dovranno essere ammessi al voto in misura pari all'ammontare dei soli interessi che matureranno nel corso dell'esecuzione del piano, i creditori della classe n. 2 voteranno in misura pari all'ammontare del credito non soddisfatto e degli interessi che sarebbero maturati nel corso del piano, mentre i creditori della classe n. 3 per il solo capitale non soddisfatto (per i crediti erariali privilegiati, infatti, deve aversi riguardo all'ammontare del credito quale risultante dalla definizione agevolata);

ritenuto, da ultimo, che le risorse messe a disposizione, in quanto costituenti retribuzione dovuta in forza di contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché, quanto al garante, anche a titolo di pensione, costituiscono garanzia sufficiente di adempimento della proposta;

che non contrasta con tale valutazione positiva la previsione di una durata di 8 anni dei pagamenti, tenuto conto della stabilità e solidità del vincolo lavorativo e dell'età del debitore (37 anni) che, comunque, non gli consentirebbe di andare in pensione prima della scadenza del termine ultimo di adempimento;

P.Q.M.

visto l'art. 10 l. 3/2012,

FISSA

l'udienza del 19.03.2019, ore 10:30;

ORDINA

la comunicazione, almeno entro il 24.01.2019, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, a cura dell'O.C.C. e con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione *ex* art. 12, comma 1;



la pubblicazione della proposta e del presente decreto presso l'Albo ed il sito Internet del Tribunale, a cura della Cancelleria;

AVVERTE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, entro il 23.02.2019. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. A tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

DISPONE

ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. provveda a trasmettere, entro il 05.03.2019, a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso;

AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere all'O.C.C.;



DISPONE

che l'O.C.C. provveda a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, entro e non oltre il 15.03.2019.

Si comunichi al ricorrente e all'Avv. Giovanni Trapanese.

Ancona, il 07.01.2019

Il G.D.

dott.ssa Giovanna Bilò

